

Capitolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI per l'ATTIVITÀ PARALIMPICA

Articolo 34 – Applicazione delle regole

1. Le regole previste nel presente Regolamento di gioco del biliardo sono applicabili a tutte le manifestazioni ufficiali riconosciute dalla F.I.Bi.S. nelle quali è prevista la partecipazione di Atleti diversamente abili sia in forma inclusiva che in forma esclusiva.
2. I casi non previsti dal presente Regolamento di gioco ed i casi di forza maggiore saranno regolati dal Direttore di Gara, unitamente al Delegato della F.I.Bi.S., se presente.


Articolo 35 – Strumenti di gioco

1. Gli strumenti di gioco sono gli stessi descritti nel Capitolo 2 del presente Regolamento di gioco agli articoli 2-3-4-6.
2. L'atleta diversamente abile, se necessario, può impiegare appendici speciali che gli consentano di utilizzare la stecca per svolgere le fasi di gioco.
3. Le appendici speciali di cui al precedente punto 2, sono da intendersi come strumenti atti a consentire all'atleta diversamente abile di:
 - a. Impugnare la stecca;
 - b. Consentire all'atleta di far scorrere la stecca, nella fase di "brandeggio", in avanti e in dietro;
4. Nel caso in cui l'atleta diversamente abile abbia un grado di disabilità che necessiti di assistenza per svolgere una fase di gioco attiva, può richiedere l'intervento di un'altra persona la quale potrà adoperarsi nelle seguenti mansioni:
 - a. Posizionare e togliere un'appendice speciale o un "rastrello";
 - b. Sorreggere un'appendice speciale o un "rastrello" senza mai intervenire attivamente sul gesto sportivo dell'atleta (tiro).

Articolo 36 – Strumenti per la mobilità

1. L'atleta diversamente abile che per la sua disabilità necessita della carrozzina, durante le fasi di gioco deve provvedere in autonomia alla mobilità della stessa a meno che non sussistano le seguenti condizioni per le quali può essere assistito da altra persona:
 - a. Nel campo gara sono presenti ostacoli (es. canaline per il passaggio dei cavi elettrici, moquette) che impediscono autonomia negli spostamenti;
 - b. Il grado di disabilità dell'atleta diversamente abile non gli permette autonomia nei movimenti.
2. La persona che assiste l'atleta diversamente abile nella mobilità della carrozzina, durante una fase di gioco attiva non può in nessun caso intervenire su quest'ultima neanche per tenerla ferma.
3. L'atleta diversamente abile non può, durante le fasi di gioco, utilizzare una carrozzina "verticale" che gli permette di assumere una posizione eretta.
4. L'atleta diversamente abile che necessita della carrozzina per la sua mobilità ed è impegnato in una fase del gioco attiva, deve eseguire il tiro solamente stando seduto ovvero appoggiando almeno un gluteo sulla seduta; in presenza di un cuscino appoggiato sulla seduta, lo stesso non può essere piegato su se stesso per alzare il baricentro dell'atleta.
5. L'atleta diversamente abile che necessita della carrozzina per la sua mobilità, nella fase di gioco attiva deve obbligatoriamente assumere una posizione sulla stessa avendo cura di non scostare dallo schienale la parte superiore dei glutei ovvero non può effettuare nessun movimento longitudinale in avanti. (Figura 7)

Figura 7



6. L'altezza massima della seduta di una carrozzina utilizzata per la mobilità degli atleti diversamente abili (compreso eventuale cuscino) non può essere superiore ai 68,5 centimetri da terra.
7. L'atleta diversamente abile che utilizza una carrozzina durante la fase attiva al gioco, non può eseguire il tiro appoggiando direttamente sul pavimento i suoi piede/i o far leva sul biliardo o sulla carrozzina con le proprie gambe o eventuali monconi.

Articolo 37 – Regole di gioco

1. L'atleta diversamente abile che per la sua disabilità necessita della carrozzina, quando si appresta al tiro iniziale di cui all'art. 11 o con "bilia libera" deve posizionare una delle due ruote di diametro maggiore della carrozzina all'interno delle due linee che delimitano l'area di pertinenza, senza poter appoggiare al suolo i suoi piedi/i, gambe o eventuali monconi. (Figura 8-9)

Figura 8





Figura 9



2. L'atleta diversamente abile è dispensato dal riposizionare i birilli abbattuti ovvero, la direzione di gara, dovrà garantire un arbitro o delegare un assistente per lo svolgimento di tale attività.
3. L'atleta diversamente abile deve provvedere in autonomia o tramite la persona che lo assiste a segnare nell'apposito dispositivo i punti conquistati.

Articolo 38 – Infrazioni

1. L'atleta diversamente abile è soggetto, senza alcuna esclusione, alle prescrizioni e relative conseguenze contemplate nel Capitolo 5 del presente regolamento di gioco fatto salvo quando a commettere l'infrazione è la persona che lo assiste per necessità in una fase di gioco attiva (es. abbatte un birillo o tocca una biglia nell'atto di posizionare o togliere un appendice speciale o un "rastrello"). In quest'ultimo caso, l'arbitro o la persona delegata, provvederà a ripristinare lo stato di gioco nel modo più simile a quello di origine e l'atleta diversamente abile non subirà nessuna penalità.